



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri
Marcella Angelini
Alessandra Martinelli
Roberto Pascarelli
ha pronunciato la seguente

Presidente rel.
Consigliere
Consigliere

SENTENZA

nella causa di II grado iscritta al n. **188/2025** RGA promossa da:

FERRI PATRIZIA, con il patrocinio dell'avv. Oreste CARROZZA

appellante

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - SEDE DI REGGIO EMILIA,
con il patrocinio degli avv.ti Valeria GIROLDI e Renato VESTINI

appellato

Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità INPS - Inpdai - Enpals, etc.;
posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/12/2025;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, "Con ricorso depositato in cancelleria diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia la sig. Ferri Patrizia ha convenuto in giudizio l'INPS per sentir dichiarare il proprio diritto alla pensione anticipata di anzianità, con decorrenza dal 1.10.2020 anziché dal mese successivo al perfezionamento del requisito contributivo, come liquidato dall'INPS. Espone a tal fine: 1) di aver presentato all'I.n.p.s. di Reggio Emilia in data 30/09/2020, tramite il patronato Epasa-Itaco, domanda di pensione anticipata nella gestione Artigiani e nel fondo Artigiani con decorrenza dal 01/10/2020, (doc. 1). 2) Con provvedimento del 20/11/2020, l'Istituto ha rigettato la domanda poichè non risultavano in estratto conto assicurativo n. 2175 contributi settimanali, (doc. 2). 3) In data 29/06/2022, la ricorrente ha adempiuto al pagamento delle quietanze esattoriali comprensive di interessi e sanzioni, maturando così il requisito



contributivo per l'accesso alla pensione anticipata; in data 28/09/2022, Ferri Patrizia ha pertanto chiesto il riesame della domanda del 30/09/2020, (doc. 3). 4) Con provvedimento del 13/03/2023, l'I.n.p.s. di Reggio Emilia ha accolto "la domanda presentata il 30/09/2020" e ha liquidato la pensione anticipata categoria VOART numero 33046024, con decorrenza dal 01/07/2022, (doc. 4), ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di avvenuta regolarizzazione dei contributi previdenziali. 5) In data 01-05/09/2023, (doc. 5), l'odierna ricorrente, tramite il patronato Epasa-Itaco, presentava all'I.n.p.s. ricorso amministrativo chiedendo la modifica del provvedimento di liquidazione della pensione n. 33046024 cat. VOART, con l'attribuzione della decorrenza della pensione dal 01/10/2020, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in cui, in via retroattiva, risultano perfezionati i requisiti per la pensione. 6) In data 28/09/2023, l'Istituto ha rigettato il ricorso amministrativo confermando la liquidazione della pensione con decorrenza dal mese di luglio 2022, (doc. 6). Da qui il presente ricorso."

Il resistente Istituto si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato stanti, sostanzialmente, il dettato normativo e la Circolare INPS n. 110/2022 (che del primo ne costituisce una efficace sintesi) che, confermati da consolidato orientamento giurisprudenziale, statuiscono che una volta riscontrato il difetto del requisito contributivo la domanda va respinta e che solo in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva è possibile procedere, su istanza dell'interessato, alla liquidazione del trattamento pensionistico che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la suddetta regolarizzazione; il tutto con vittoria di spese del giudizio.

Il Tribunale, ritenuta adeguatamente istruita la causa *per tabulas*, ha rigettato il ricorso in quanto infondato valutando favorevolmente e sposando la ricostruzione normativa storica ed ermeneutica operata dal resistente Istituto (sostanzialmente trasfondendola nella emessa sentenza), con compensazione delle spese di lite tra le parti.

2. Ha proposto appello la Ferri censurando il *decisum* di primo grado per n. 2 motivi:

1) "Errata ed illegittima applicazione alla fattispecie concreta della circolare INPS n. 110 del 07/10/2022 - secondo cui la pensione decorre dal momento della regolarizzazione contributiva - che risulta invece inapplicabile *ratione temporis*: violazione del legittimo affidamento di Ferri Patrizia che ha regolarizzato la propria posizione contributiva, con l'aggiunta di sanzioni ed interessi, prima che l'INPS modificasse unilateralmente il proprio orientamento, in mancanza di sopravvenute modifiche legislative o giurisprudenziali, e ritenendo, quindi, in buona fede che, in virtù della circolare INPS n. 29901 del 11/12/2007, a seguito della regolarizzazione la pensione decorra dalla domanda.": la sentenza di prime cure è errata lì dove "Nell'ancorare la decorrenza della pensione al primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto a pensione, il Giudice non ha fatto buon governo dei principi applicati dall'Istituto previdenziale con il messaggio operativo n. 29901 del 11/12/2007"



secondo i quali, nell'interpretazione operata dall'appellante: *“- in caso di mancanza di alcuni requisiti in sede di istruttoria della domanda, tra cui la carenza del requisito contributivo, all'Inps è consentito accettare la regolarizzazione, e, nel caso della pensione anticipata, il versamento dei contributi omessi, cosa abbastanza frequente soprattutto nelle posizioni dei lavoratori autonomi; - tale regolarizzazione può avvenire anche successivamente alla domanda di pensione; - i contributi regolarizzati sono collocati nei periodi cui avrebbero dovuto essere accreditati se versati tempestivamente, quindi anche in periodi temporali collocabili antecedentemente alla domanda; vista l'efficacia “retroattiva” dell'accredito dei contributi, cioè al momento in cui avrebbero dovuto essere versati la decorrenza della pensione è quella stabilita dalle norme comuni ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda perché a tale data deve già ritenersi perfezionato il requisito contributivo.”*; ancorare l'accettazione della domanda proposta dall'assicurato alla circolare n. 110/2022 dell'Istituto, per definizione priva di qualsivoglia efficacia vincolante nell'assenza di modifiche normative, come ha fatto il Tribunale ha comportato la violazione del legittimo affidamento dell'appellante assicurata la quale ha, peraltro, regolarizzato la sua posizione contributiva prima dell'adozione della prefata circolare da parte dell'Istituto;

2) *“Inconferente richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 355 del 14/06/2023 che tratta invece di fattispecie diversa rispetto a quella di cui è causa”*: la Cassazione n. 4840/2023, richiamata in parte motiva dal Tribunale in quanto affermativa del principio per cui la pensione decorrerebbe dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tutti i requisiti, è invero intervenuta su differente fattispecie nella quale, sostanzialmente, si controverteva in ordine alla decorrenza del trattamento pensionistico quando il perfezionamento del requisito assicurativo e contributivo sia avvenuto per effetto di una normativa successiva alla data del compimento dell'età pensionabile; nel caso di specie, diversamente, *“non è entrata in vigore una nuova norma di legge, ma è solo mutato l'orientamento interpretativo dell'INPS dell'art. 18 del DPR n. 488/1968 che non ha subito alcuna modifica, con violazione, pertanto, come detto del legittimo affidamento dell'assicurata che aveva presentato la domanda di pensione e regolarizzato la propria posizione contributiva in un momento antecedente all'unilaterale cambio di orientamento.”*).

3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione l'appellato Istituto il quale, rilevata preliminarmente la circostanza per cui il Tribunale abbia deciso non sulla base di circolari e/o messaggi INPS bensì applicando l'incontrovertibile dato normativo portato nell'art. 225 L. n. 153/1969, ha contestato:

- 1) il primo motivo di appello, da un lato sottolineando la correttezza del suo operato nel dare seguito alla richiamata norma nonché, in concreto, all'art. 18 D.P.R. n. 488/1968 richiamato ex adverso (dal momento che la domanda risultava già rigettata alla data del perfezionamento del quadro contributivo dell'appellante e che non pendeva alcun procedimento amministrativo),



dall'altro evidenziando come il Giudice di prime cure abbia sostanzialmente richiamato la circolare INPS n. 171/1989 e non la 122/2020 (errata corregge: 110/2022) ritenuta dirimente dall'appellante;

- 2) il secondo motivo di appello in quanto inammissibile non potendo lo stesso incentrarsi sul mero, pretesamente errato richiamo da parte del Tribunale di giurisprudenza inaffidente il caso di specie senza far a tale contestazione seguire precedenti da considerarsi più attinenti.

Ha quindi concluso per il rigetto del proposto appello, con conferma della impugnata sentenza e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite.

4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.

5. L'appello è infondato e deve essere respinto.

6. Va ricordato che *"le circolari dell'Inps non possono derogare alle disposizioni di legge, né influire sull'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò "anche se si tratti di atti del tipo cosiddetto normativo", i quali restano comunque "atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente" (Cassazione civile sez. lav., 3/1/2020, n. 32), il che evidentemente toglie qualsiasi rilievo alle circolari invocate da parte appellante e asseritamente idonee a fondare la pretesa di accredito della pensione con anteriore decorrenza.*

7. Può poi soggiungersi, *ad abundantiam*, che neppure dette circolari avrebbero potuto giovare alla tesi della ricorrente, poiché il messaggio operativo n. 29901 dell'11/12/2007 si limita ad affermare (enfasi aggiunta) che *"Il criterio generale da seguire, in tali fattispecie, è quello secondo il quale il versamento a posteriori di contributi implica la collocazione temporale dei medesimi nel periodo cui effettivamente si riferiscono.*

Detta contribuzione, quindi, esplica effetti, sia giuridici che patrimoniali, come se fosse stata tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore.

Pertanto, nelle fattispecie sopra richiamate la decorrenza della pensione è quella stabilita dalle norme comuni".

Pertanto, nelle fattispecie sopra richiamate la decorrenza della pensione è quella stabilita dalle norme comuni".

8. L'apporto chiarificatore del messaggio è opinabile, ma pare potersi desumere che l'ente abbia inteso precisare che la valorizzazione dei contributi sia quella propria dell'epoca in cui gli stessi dovevano essere versati (*"il versamento a posteriori di contributi implica la collocazione temporale dei medesimi nel periodo cui effettivamente si riferiscono"*), fermo restando che la decorrenza della pensione rimane *"quella stabilita dalle norme comuni"*, il che ribadisce la necessaria centralità dell'art. 22⁵ L. 30 aprile 1969, n. 153, con il temperamento del l'articolo 18² D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 – nella più ampia portata conseguente alla pronuncia di Corte Costituzionale n. 355 del 14 giugno 1989 – secondo cui, qualora i requisiti per il diritto a pensione, *"pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per*



invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”.

9. E' poi condivisibile la replica di INPS quanto alla linearità dell'applicazione normativa, che onera il contribuente degli accessori “punitivi” per il pagamento in ritardo di quanto sarebbe stato comunque dovuto, senza evidentemente premiare la condotta con una liquidazione della prestazione anteriore al momento in cui tutti i presupposti della stessa sono presenti.

10. Si condivide altresì l'argomento del Tribunale, secondo cui *“La circolare INPS n. 171 del 1° agosto 1989, in attuazione della predetta sentenza della Corte Costituzionale, con riferimento alla pensione di vecchiaia, di anzianità (oggi anticipata) e alle prestazioni pensionistiche di invalidità e di inabilità, ha chiarito che è possibile “perfezionare utilmente i requisiti per il diritto a pensione prima della definizione della domanda o del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziaria [...] per cui deve farsi luogo alla concessione della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti sia che si tratti di quelli contributivi sia che si tratti degli altri requisiti di legge”.*

Pertanto, il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall'azione giudiziaria.

In tali casi, su istanza dell'interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista, l'apertura della c.d. finestra.”

11. La citazione di una pronuncia della Suprema Corte non precisamente in termini – oltre ad essere sostanzialmente *ad abundantiam*, per il principio che può in essa ravvisarsi quale filo conduttore di una logica interpretativa comune ad istituti affini a quello qui in esame – certamente nulla toglie alla bontà della decisione presa dal Tribunale, in corretta applicazione della normativa di rilievo nel caso di specie.

12. Le spese del grado possono essere nuovamente compensate, per la natura dell'oggetto e delle parti di causa.

13. Va invece dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto dell'appello) per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).



14. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13^{1-quater}, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.

P.q.m.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **FERRI PATRIZIA** avverso la sentenza n. 557/2024 del Tribunale di Reggio Emilia pubblicata il giorno 10/12/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,

1. rigetta l'appello;
2. compensa per intero le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13^{1-quater}, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.

Bologna, 11/12/2025

Il Presidente est.
dott. Marcella Angelini

